

Riduzione del cuneo fiscale 2020

È stato pubblicato il 5.02.2020 il Decreto Legge che stabilisce le modalità di riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti e dei titolari di alcuni redditi assimilati. Si tratta di un provvedimento normativo fortemente richiesto dalla CGIL, unitariamente, volto ad incrementare la liquidità di milioni di cittadini e famiglie ed a sostenere di conseguenza la crescita della domanda interna.

L'intervento prevede, da una parte l'introduzione di un trattamento integrativo che assorbe e incrementa il più noto "Bonus Renzi" e, dall'altra, l'introduzione di una nuova detrazione fiscale, applicabile alle prestazioni rese dal 1.07.2020 al 31.12.2020.

Sono destinatari della novità introdotta, in aggiunta ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, anche i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente che percepiscono compensi in qualità di soci lavoratori delle cooperative; ne sono invece esclusi i titolari di redditi da pensione e dei contribuenti cosiddetti "incapienti".

Rientrano fra le tipologie reddituali interessate dal provvedimento anche borse di studio e assegni di formazione professionale, compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché le remunerazioni dei sacerdoti, le prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare e i compensi per lavori socialmente utili.

Il trattamento integrativo spetta se l'Irpef lorda, calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati, risulta di importo superiore a quello della detrazione per redditi di lavoro dipendente.

Il nuovo sistema introdotto, volto ad ottenere un abbattimento della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente, spetta per redditi complessivi fino a 40.000 euro, con un beneficio massimo ottenibile di 100 euro per i redditi fino a 28.000 euro, che si ridurrà fino ad azzerarsi al raggiungimento del limite reddituale sopra indicato.

Il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione d'imposta, saranno riconosciuti dai sostituti d'imposta (datore di lavoro) in busta paga sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1.07.2020, con l'ulteriore obbligo, posto a loro carico, di verificare la spettanza dei bonus e di procedere con l'eventuale recupero, se gli importi erogati dovessero risultare non spettanti.

Ai fini dell'erogazione dei bonus citati il reddito complessivo è da considerare al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.





